

dell'ordine civile, la differenza tra i voti semplici ed i voti solenni sparirebbe allora nella legislazione civile. Ma questo finora non è fatto. La persona che emette un voto solenne cessa pertanto anche nell'ordine civile da potere succedere; anzi dal giorno del voto emesso apresi la sua successione. All'incontro colui che non contrae che un solo impegno di coscienza conserva in faccia alla società tutti i suoi diritti di cittadino nella loro pie-
nezza.

Si dice che colui che ha proferiti voti è legato in coscienza.

Esso è infatti legato a vivere poveramente, cioè egli non può permettersi alcun lusso, deve vestire dimessamente e mangiare parcamente quand'anche avesse una grande rendita.

Vi sono in questa categoria di religiosi persone che hanno un cospicuo censo e che lo spendono integralmente in opere buone e sante, senza nulla aggiungere alla modestia del loro tenore di vita. Mi permetterà la Camera che io citi l'esempio di una persona assai celebre, voglio dire l'illustre Rosmini. Egli aveva un patrimonio di circa due milioni, ma lo consacrava integralmente ad opere di beneficenza e di religione, nel tempo stesso che in faccia alla legge lo amministrava egli stesso.

Però, nell'interno della casa religiosa in cui egli viveva, esso non si comperava un abito e neanche un paio di scarpe senza l'assenso di un religioso che gli fissava quello che doveva spendere per il vitto ed il vestire, e gli faceva quasi da tutore.

Mi rinerisce di dovere entrare in questi ragguagli, ma ciò è necessario per risolvere queste questioni. I voti privati non hanno punto che fare coi voti solenni che producono effetti civili.

L'onorevole professore Vallauri ha poi anche detto che hanno lo stesso significato i tre nomi di frati, di monaci e di chierici regolari.

Anche qui gli occorre un latino troppo moderno perchè lo abbia pienamente capito. I monaci hanno pienamente rinunciato ad una certa ampia categoria di diritti civili; per esempio essi non possono più succedere nè possedere un palmo di terra a titoli individuali.

Pei frati ci sono già certi privilegi, ed essi sono un po' meno fuori del consorzio civile, o, come dicesi, del secolo. I chierici regolari poi sono considerati come le suore della carità, e come quelle altre congregazioni che non hanno abdicato i loro diritti civili. Soltanto essi non possono esercitarli nell'interno delle loro case; cioè nell'interno delle case religiose essi devono a tavola usare tutti lo stesso cibo e gli stessi indumenti, nè permettersi agi speciali. Ma ciò appartiene alla cerchia privata, nè ha un portato nell'ordine civile e sociale. Dunque gli argomenti che si sono adottati contro le conclusioni dell'ufficio non reggono. Per conseguenza io credo che la Camera debba adottare le conclusioni dell'ufficio.

VALLAURI. Il latino della bolla da me citata (*Ilarità*) è così chiaro, che dovrebbe essere inteso facilmente anche da chi non faccia professione di lettere latine. Colle

parole: « in huiusmodi congregatione sit caput aut superior cui reliqui obedire teneantur, » si volle appunto accennare al voto solenne, il quale non può essere sciolto che dal Sommo Pontefice o dal Capitolo generale; ciò che non avviene dei signori della Missione, stretti soltanto da voti semplici.

Del resto, dalle stesse parole testè lette dall'onorevole relatore, e tratte dagli statuti della congregazione dei Dottrinari, consta che i loro membri si legano con voti solenni, i quali non possono essere sciolti che dal Sommo Pontefice o dal Capitolo generale. Ciò poi è tanto vero che la congregazione di cui si tratta fu per molto tempo unita alla congregazione dei Somaschi, vincolati anche essi da voti solenni.

Per la qual cosa io insisto nelle mie prime osservazioni; e poichè ho la facoltà di parlare, aggiungerò come il signor Niel, oltre al venire escluso dalla Camera qual religioso stretto da voti solenni, nella sua qualità di rettore del collegio-convitto di Sospello, vuole essere considerato come amministratore, soggetto al ministro della pubblica istruzione, dal cui arbitrio onninamente dipende, e da cui può essere conservato in ufficio ovvero congedato. Ora un rettore di collegio non avendo il grado di intendente generale, non potrebbe aspirare all'onore della deputazione.

Io quindi persisto nel votare contro alle conclusioni dell'ufficio VII.

PRESIDENTE. Il deputato Crotti ha facoltà di parlare.

CROTTI. Siccome io voglio sempre conservare l'indipendenza delle mie opinioni, nell'attuale circostanza io non esito a mettermi in opposizione coll'avviso di alcuni miei amici politici; quindi coll'onorevole Bottero, che sostenne con molto zelo l'elezione di cui si tratta, io voterò pure l'ammissione nella Camera del sacerdote Niel, acciocchè in avvenire tutti gli ecclesiastici religiosi, che si trovano in tali condizioni, siano ricevuti senza opposizione, e possano illuminare colle teologiche loro dottrine (*Ilarità a sinistra*) le discussioni relative all'articolo I dello Statuto. E mi rallegrerei proprio se, in conseguenza di quest'elezione, io potessi un giorno vedere seduto su questi banchi un dotto ed eloquente oratore collega, ed anzi dello stesso ordine religioso del sacerdote Niel, il da tutti conosciuto e stimato reverendo padre Barrera. (*Si ride*)

Tale è il mio voto favorevole che ho motivato.

PRESIDENTE. Il deputato Bottero ha facoltà di parlare.

BOTTERO. Quando in una seduta precedente io sentii dire che l'abate Niel doveva essere assimilato ad un frate, il che avrebbe potuto farlo riputare privo del suo diritto di cittadino, stimai mio dovere di accertare il fatto, che egli a quest'ora gode appieno dei diritti civili e politici, che è elettore e consigliere comunale, che paga in proprio nome le imposte, che compra e vende in capo suo, e che in capo suo possiede un cospicuo patrimonio.

Ho creduto mio debito di rendere conto di questi particolari, perchè, come deputato della provincia in